

Definizione delle indennità per i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – Fondo di incentivazione ai sensi degli art. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006

Provvedimento n. 07

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) entrato in vigore il 1° agosto 2018, emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 93, prot. n. 0051080 in data 19 luglio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR (ROF), emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 14 in data 18 febbraio 2019, prot. n. 0012030, ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di comportamento del CNR aggiornato con la delibera n. 137 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 ottobre 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 8 febbraio 2020 avente ad oggetto “Fondo di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo ai

sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006, linee guida e criteri per la contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo del predetto fondo" nonché il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 10212 del 10 febbraio 2020 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo" ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006";

VISTA l'Ipotesi di CCNI denominata "Fondo di incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006: criteri e modalità applicative" sottoscritta con le OO.SS. in data 11 febbraio 2020 e il successivo invio al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'ipotesi di accordo sopra citato unitamente alla Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico Finanziaria ai fini del controllo di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, prot. n. 28468 del 30 aprile 2020;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 80292 del 11 dicembre 2020, con la quale è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 312 del 23 dicembre 2020 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva con le OO.SS. del "CCNI" denominato "Fondo di incentivazione ai sensi degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006. Criteri e modalità di utilizzo";

VISTO il CCNI sottoscritto in modalità telematica con le OO.SS. in data 28 dicembre 2020, denominato "Fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 10 del CCNL 07.04.2006: criteri e modalità applicative", nonché il "Verbale di intesa" sottoscritto in pari data con le medesime OO.SS.;

TENUTO CONTO che con il suddetto accordo viene riconosciuta apposita indennità ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2022;

CONSIDERATO che sulla base dei criteri definiti nell'accordo il valore retributivo dell'indennità dovrà essere determinato in relazione al numero degli Istituti gestiti e/o alla popolazione di riferimento, nonché in funzione della tipologia di rischio presente secondo la classificazione "basso, medio ed alto";

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

PRESO ATTO che il personale potrà accedere all'indennità di cui al presente provvedimento solo ove in possesso di tutti i seguenti tre requisiti:

Requisiti per poter accedere all'indennità (devono essere posseduti tutti)
1. Modulo A, B, C superati o titolo di studio (laurea) o altri titoli equivalenti come da legge (art.32 comma 2 D.Lgs 81/08)
2. Mantenimento dei requisiti di base (aggiornamento obbligatorio – 40 ore nel quinquennio - come da art.32 comma 6 D.Lgs 81/08 e accordo stato regioni del 7/7/2016)
3. Incarico formale da parte del Datore di lavoro (lettera di incarico protocollata)

RITENUTO che anche in relazione ai parametri individuati nel suddetto "Verbale di Intesa" gli incarichi di RSPP saranno graduati secondo lo schema sottostante di pesatura con il riconoscimento di distinte classi di indennità di responsabilità, fermo restando che nessuna remunerazione sarà dovuta per gli incarichi di classe D:

<i>Grading</i>		classe
Numero strutture o numerosità dipendenti seguiti	Tipologia dei rischi presenti in almeno una	

	sede	
Incarico in almeno 7 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 120	Alto	A
Incarico in almeno 10 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 210	Medio	
Incarico in meno di 7 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 30 e < 120	Alto	B
Incarico in ≥ 7 e < 10 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 120 e < 210	Medio	
Incarico in ≥ 3 e < 7 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 30 e < 120	Medio	C
Incarico in almeno 3 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) ≥ 60	Basso	
Incarico in meno di 3 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) < 30	Medio	D
Incarico in meno di 3 strutture o in sedi che complessivamente hanno un numero di dipendenti (TD e TI) < 60	Basso	

RITENUTO di demandare al Responsabile dell'Unità Servizio Prevenzione e Protezione l'espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti e le operazioni di ricognizione dei dati preordinati alla classificazione degli incarichi di RSPP per il periodo 1.1.2010 – 31.12.2020 e dal 1.1.2021 fino al 30.9.2022, data finale di applicazione dell'accordo;

RAVVISATA la necessità di provvedere,

DISPONE

1. Ai dipendenti con incarico di RSPP appartenenti ai profili di Ricercatore/Tecnologo, Funzionario di Amministrazione e CTER, IV livello, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, è attribuita a far data dall'1.1.2020 e fino al 30.9.2022 una indennità di responsabilità a carico del fondo di incentivazione secondo gli importi annui lordi indicati nella sottostante tabella:

INCARICHI RSPP	
Fascia incarico	Importo indennità (valore annuo lordo)
A	220 €

B	160 €
C	100 €

2. Sono demandate al Responsabile dell'Unità Prevenzione e Protezione tutte le verifiche in ordine al possesso ed al mantenimento dei requisiti per accedere all'indennità, nonché le comunicazioni dei dati relativi alla classificazione degli incarichi e le eventuali variazioni degli stessi in applicazione dei criteri di pesatura indicati nelle premesse del presente provvedimento.
3. Tenuto conto della classificazione in fasce di cui al punto 1 e delle comunicazioni di cui al punto 2, il competente Ufficio Gestione Risorse Umane provvederà ad erogare, con cadenza mensile, per tutto il periodo di durata dell'accordo sul fondo di incentivazione, l'indennità ai dipendenti con incarico di RSPP, nonché ad effettuare le operazioni di conguaglio per il periodo pregresso a far data dall'1.1.2020.

IL DIRETTORE GENERALE